



TRIBUNALE DI MILANO
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA N. 3211 DELL'ANNO 2014

FRA

, con l'avv. LAZZARINI

SIMONE e l'avv.

ATTORE

E

, (C.F.), con l'avv. e l'avv.

, (C.F.), con l'avv. e l'avv.

, (C.F.), con l'avv.

e l'avv.

CONVENUTO

Oggi 22/06/2016 13.00 innanzi al giudice unico dott. Maria Luisa Padova, sono
comparsi:

Per è comparso l'avv. LAZZARINI SIMONE

Per è comparso l'avv.

Per è comparso l'avv.

Per è comparso l'avv. in

sostituzione dell'avv.



Il Giudice, dato atto, dà lettura della sentenza

A seguito della lettura della sentenza;

considerato che appare necessario, ai fini del decidere, disporre CTU medico legale sulla persona dell'attore;

P.Q.M.

Dispone CTU, designando quale ausiliario del giudice il dr. _____

_____ . Fissa per il
giuramento del CTU e la formulazione del quesito l'udienza del 29 settembre 2016 h.
12,30. Manda parte attrice per gli avvisi anche solo via fax al CTU designato.

Il G.U.

Dott. Maria Luisa Padova





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Luisa Padova
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3211/2014 R.G. promossa da:

, (C.F.), con l'avv. LAZZARINI
SIMONE e l'avv.

ATTORE

contro:

, (C.F.), con l'avv.

e l'avv.

CONVENUTO

(C.F.), con l'avv. e l'avv.

, (C.F.), con l'avv. e l'avv.

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI: Per entrambe le parti come da separati fogli rispettivamente depositati per via telematica.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO



E' pacifico in causa oltre che documentalmente provato che in data 18.01.2012, verso le ore 13,45 circa, in Milano, nell'area dell'incrocio tra via Giovanni Cagliero e viale Evaristo Stefani, si è verificato un sinistro stradale nel quale sono rimasti coinvolti il motociclo marca Honda 150 tg – di proprietà dell'odierno attore sig. _____ e condotto dallo stesso – e l'autovettura Fiat Idea tg. _____ - di proprietà del sig. _____ e condotta dal sig. _____.

Il sig. _____ ha convenuto in giudizio i due sigg.ri _____ e _____, quale Compagnia assicuratrice dell'autovettura Fiat Idea di cui sopra, al fine di ottenere, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del sig. _____,

la condanna solidale di tutti i convenuti al pagamento degli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni derivati dal sinistro a carico dell'attore.

Non si sono costituiti in giudizio i due sigg.ri _____ e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia. La Compagnia _____ contesta integralmente sia l'*an* che il *quantum debeatur*, concludendo per il rigetto integrale delle avverse domande. In subordine la convenuta – per l'eventualità che il tribunale ritenesse sussistere una responsabilità concorrente della sua assicurata, chiede che in ogni caso ne sia addebitata la quota prevalente all'attore.

Con riguardo all'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro – ai fini dell'addebito di responsabilità – è stata espletata prova testimoniale con assunzione della teste _____ . Dalle dichiarazioni rese in udienza e da quelle che, nell'immediatezza dei fatti, la stessa ha rilasciato agli agenti della Polizia Locale di Milano, emergono le seguenti circostanze: negli istanti precedenti al sinistro la teste si trovava alla guida della sua autovettura, percorrendo la via Cagliero proprio immediatamente alle spalle della Fiat Idea condotta da _____ (che dunque la precedeva nel medesimo senso di marcia); che “il motoveicolo era in fase di sorpasso e(dopo aver superato l'auto della teste) intendeva sorpassare anche la Fiat Idea”; che “*mentre la Fiat Idea stava effettuando la svolta a sinistra (dopo aver azionato l'indicatore di direzione di sinistra)*” *la motocicletta che arrivava a forte velocità è andata a collidere con la Fiat Idea*”; che mentre la teste si era fermata al semaforo che, al suo sopraggiungere, aveva iniziato a segnare luce gialla, la Fiat Idea “*aveva già impegnato l'incrocio per effettuare regolare manovra di svolta a sinistra*”; che la Fiat Idea ha effettuato la manovra di svolta “*a velocità normale*”.

Agli agenti della Polizia Municipale l'odierno attore ha dichiarato “*... Percorrevo via G. Cagliero in direzione via M. Gioia alla sinistra dei veicoli che marciavano nella mia stessa direzione.*”

Dunque le dichiarazioni della teste _____ e del sig. _____ appaiono coincidere sul fatto che quest'ultimo – a bordo del proprio motociclo – stava viaggiando sulla via Cagliero in costante posizione di sorpasso rispetto ai veicoli che percorrevano il medesimo tratto stradale, con la stessa direzione di marcia.



Dunque allorchè il sig. _____ ha intrapreso la manovra di svolta a sinistra la moto dell'attore era già in fase di sorpasso della fila di vetture che seguivano la Fiat Idea (compresa quella della teste _____).

In siffatto contesto appare conseguenziale ritenere comprovato che il conducente dell'autovettura – prima di intraprendere al manovra di svolta a sinistra – non ha prestato la dovuta attenzione sulla fattibilità, senza pericolo, della manovra stessa ed in particolare sul fatto che non vi fossero altri mezzi in fase di sorpasso – ai quali, inevitabilmente, con la manovra di svolta a sinistra, l'autovettura avrebbe tagliato la strada.

Né appaiono configurabili elementi di responsabilità a carico del conducente della moto, poiché la localizzazione dei danni ai due mezzi coinvolti evidenzia come l'urto tra di essi si sia verificato solo qualche attimo dopo l'inizio della manovra di svolta a sinistra da parte dell'autovettura. Gli agenti verbalizzanti hanno rilevato alla moto: "sfondamento parte anteriore; rottura carena lato dx e sx"; alla Fiat Idea: "ammaccatura parafango ant. Sx; abrasioni portiera ant. sx. e paraurti ant. parte ang. sx; rottura indicatore di direzione lat. Sx".

Dovendosi considerare comprovato (come desumibile dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa) che la moto stesse viaggiando diritto davanti a sé, in fase di sorpasso, parallelamente alle autovetture che percorrevano nello stesso senso di marcia la via Cagliero, l'urto tra la parte anteriore del motociclo e la parte anteriore laterale sinistra dell'auto (all'altezza del parafango anteriore sx, dove è indicata la presenza dell'ammaccatura e del paraurti ang. sx) sta a significare che l'impatto tra i mezzi si è verificato pochi istanti dopo che l'auto ha intrapreso la manovra di svolta a sinistra, spostandosi dal rettilineo lungo il quale stava viaggiando. Immediata conseguenza di questa considerazione è quella per la quale, dunque, la moto oramai si trovava all'altezza della Fiat Idea allorchando quest'ultima ha iniziato la manovra di svolta (circostanza peraltro desumibile dalle stesse dichiarazioni della teste _____).

Pertanto la moto si è trovata improvvisamente tagliata la strada dall'autovettura. Né può ritenersi circostanza idonea a diversamente calibrare le responsabilità dell'accaduto il dato relativo all'azionamento – da parte del sig. _____ – dell'indicatore di direzione di sinistra. Ne parlano sia la teste che il convenuto. Tuttavia non è dato conoscere se quest'ultimo abbia fatto ciò con la doverosa tempestività – così da allertare il motociclista che stava sopraggiungendo delle intenzioni dell'automobilista.

La teste _____ ha dichiarato che la moto stava viaggiando a velocità elevata. Tuttavia, nel descritto contesto e considerata l'accertata repentinità della manovra posta in essere dal conducente dell'auto, la circostanza in esame non appare idonea a fondare un qualsiasi anche residuale addebito di responsabilità al motociclista.

Per le medesime ragioni ininfluenti appare anche il fatto che sia stato accertato che l'attore "*guidava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti*" (cfr. rapporto P.M.).



In siffatto contesto dunque va affermata l'esclusiva responsabilità del sig. _____
nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Con separata ordinanza va disposto il prosieguo del giudizio al fine di procedere ai
necessari accertamenti in punto *quantum debeatur*.
Spese di lite al definitivo.

P. Q. M.

Il giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta e dichiara
l'esclusiva responsabilità del sig. _____ nella causazione del sinistro
oggetto di causa. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio. Spese al
definitivo.

Sentenza resa ex art. 281 *sexies* cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed
allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Milano, 22 giugno 2016.

il Giudice

Dott. Maria Luisa Padova

